Conto corrente con la posta Anno 88° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 maggio 1947** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestre L. 900 Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*) Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra), in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 maggio 1947, n. 379.
Ordinamento dell'industria cinematografica nazionale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

Art. 1.

L'esercizio dell'attività di produzione di films è libero.

Le imprese produttrici debbono denunciare tempestivamente l'inizio di lavorazione dei films all'Ufficio centrale per la cinematografia, di cui al seguente art. 2, fornendo tutti gli elementi necessari per l'accertamento della nazionalità del film.

Art. 2.

E' istituito alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri un Ufficio centrale per la cinematografia.

L'Ufficio centrale per la cinematografia, valendosi dell'assistenza della Commissione consultiva, di cui all'art. 12:

a) attua le provvidenze stabilite a favore della produzione cinematografica nazionale;

b) accerta la nazionalità dei films;

c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero;

d) esercita le attribuzioni demandate allo Stato dalle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche;

e) esercita la vigilanza sugli enti, le attività e le manifestazioni cinematografiche aventi carattere di interesse pubblico;

f) esercita le attribuzioni demandate dalla presente legge e da altre leggi.

Hanno sede presso l'Ufficio centrale per la cinematografia le Commissioni previste dalla presente legge, nonchè la Commissione tecnica per l'esame delle domande di costruzione e di apertura di nuove sale cinematografiche, di cui alla legge 30 novembre 1939, numero 2100.

Art. 3.

Sono considerati nazionali, agli effetti della presente legge, i films prodotti in versione originale italiana o in più versioni, di cui una italiana, che siano stati girati prevalentemente in Italia, con personale artistico e tecnico in prevalenza italiano, da imprese appartenenti a cittadini italiani, o, se trattasi di società, quando queste abbiano la sede legale in Italia, capitali ed amministratori in prevalenza italiani e svolgano in Italia la maggior parte delle loro attività.

In via eccezionale potranno essere considerati nazionali, ai soli fini dell'art. 7, ed esclusi i contributi di cui agli articoli 4 e 5, i films prodotti in Italia da case italiane in regime di compartecipazione artistica, tecnica e finanziaria con le case estere, quando la realizzazione di detti films sia riconosciuta, di volta in volta, di interesse nazionale, ai fini economici ed artistici da parte dell'Ufficio centrale per la cinematografia, sentito il parere del Comitato tecnico, di cui al successivo art. 13.

La dichiarazione di nazionalità è rilasciata dallo Ufficio centrale per la cinematografia, previo accertamento dei requisiti sopra descritti, anche a seguito di ispezioni nei luoghi di lavorazione. A tale fine i funzionari dell'Ufficio centrale per la cinematografia, allo uopo incaricati, avranno libero accesso negli stabilimenti e in ogni altro luogo di lavorazione dei films.

Art. 4.

Per ogni film nazionale di lunghezza superiore ai 2000 metri presentato all'Ufficio centrale per la cinematografia per il nulla osta di proiezione in pubblico, dopo l'entrata in vigore della presente legge, e la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche italiane si effettui prima del 31 dicembre 1949, è concesso al produttore un contributo pari al 10 per cento dello introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di quattro anni dalla data della prima proiezione in pubblico.

Una ulteriore quota del 6 per cento dell'introito suddetto e per lo stesso periodo di tempo verrà assegnata a titolo di premio ai films che ne siano riconosciuti meritevoli per il loro valore culturale ed artistico dal Comitato tecnico di cui al successivo art 13.

Le quote previste dai comma precedenti sono ridotte alla metà se il film nazionale venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altro film di lunghezza superiore ai 2000 metri. Sono ridotte del 40 per cento se venga proiettato con l'aggiunta di un avanspettacolo teatrale.

L'introito sul quale vengono liquidati i contributi di cui al presente articolo è determinato dalla Società italiana autori ed editori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali.

Per le modalità di pagamento dei contributi suddetti valgono le norme stabilite dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237.

Art. 5.

E' concesso a favore dei films nazionali a carattere documentario di lunghezza superiore ai 250 metri ed inferiore ai 2000 metri presentati all'Ufficio centrale per la cinematografia per il nulla osta di proiezione in pubblico entro i limiti di tempo previsti dal precedente art. 4 un contributo pari al 3 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali i films suddetti sono stati proiettati, per un periodo di anni quattro dalla prima proiezione in pubblico.

Il contributo suddetto è concesso alle imprese produttrici soltanto per i films documentari, regolarmente iscritti nel registro cinematografico, che ne siano riconosciuti meritevoli dal Comitato tecnico di cui al successivo art. 13.

E' concesso, altresì, a favore dei produttori di films nazionali di attualità di lunghezza superiore ai 150 metri un contributo pari al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali i films stessi sono stati proiettati, per un periodo di sei mesi dalla prima proiezione in pubblico.

Per l'accertamento della nazionalità dei films di attualità valgono le norme di cui al precedente art. 3. Non potrà tuttavia essere considerata nazionale l'edi-

zione italiana di giornali di attualità prodotti all'estero da case cinematografiche estere, anche se contengono avvenimenti girati in Italia nella lunghezza prevista per i films di attualità nazionale. In nessun caso potranno essere considerati nazionali i films di attualità che portano la stessa marca di produzione di case cinematografiche estere.

Art. 6.

Un fondo pari all'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali siano stati proiettati films nazionali, è devoluto annualmente per la concessione di sovvenzioni a favore di manifestazioni o iniziative inerenti allo sviluppo artistico e culturale del cinema, nonchè alle relazioni per l'incremento degli scambi cinematografici con l'estero.

Le sovvenzioni suddette potranno essere concesse, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 12, soltanto a favore delle manifestazioni cinematografiche debitamente autorizzate dall'Ufficio centrale per la cinematografia ed organizzate da enti pubblici, comitati ed associazioni di categoria, o culturali, allo scopo di documentare i progressi tecnici ed artistici dell'attività cinematografica e di promuoverne lo sviluppo.

Sul fondo suddetto potranno essere concesse, inoltre, sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo la diffusione e il perfezionamento tecnico ed artistico della cinematografia mediante ricerche, studi, esperimenti, la formazione di nuovi quadri tecnici ed artistici, nonchè la previdenza ed assistenza ai lavoratori del cinema.

Art. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1947, gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare 20 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di films riconosciuti nazionali ai sensi dell'art. 3 della presente legge e di lunghezza superiore ai 2000 metri. Detto periodo deve comprendere, per i cinematografi ad attività continuativa, due domeniche. Per i locali ad attività saltuaria il numero delle giornate di spettacolo riservate alla proiezione di films nazionali viene proporzionalmente ridotto.

Eguale trattamento viene riservato ai films nazionali documentari o di attualità che siano ammessi al beneficio di cui al precedente art. 5.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Commissione consultiva, potrà essere variato, di anno in anno, il numero delle giornate da riservare ai films nazionali, in relazione alla variazione della quantità e qualità della produzione cinematografica nazionale dell'anno.

L'Ufficio centrale per la cinematografia, sentito il parere del Comitato tecnico di cui al seguente art. 13, escluderà dal beneficio di cui al presente articolo i films sforniti dei requisiti minimi di idoneità tecnica, artistica e commerciale.

Art. 8.

Il programma di ciascun spettacolo dovrà comprendere la proiezione di almeno un film a cortometraggio (documentario o attualità) di produzione nazionale.

Art. 9.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei films proiettati e della rispettiva nazionalità.

Art. 10.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita la vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Per la infrazione alle norme contenute negli articoli 7, 8 e 9, si applica l'ammenda da L. 10.000 a L. 100.000 in relazione alla gravità dell'infrazione ed all'importanza del locale. Nei casi di recidiva, potrà altresì essere disposta la chiusura del locale per un periodo non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, salvo l'obbligo da parte dell'esercente di reintegrare nei trimestri successivi le giornate complessive di spettacolo stabilite per la proiezione dei films nazionali.

Durante il periodo di chiusura l'esercente è tenuto a corrispondere le normali retribuzioni al personale addetto alle sale.

Art. 11.

La partecipazione del Tesoro dello Stato al fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è aumentata di ulteriori 150 milioni di lire, da versarsi in tre rate annuali di lire 50 milioni ciascuna, a decorrere dall'esercizio finanziario 1946-47.

La Banca nazionale del lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale delle assicurazioni sono autorizzati ad aumentare, anche in deroga ai propri statuti, la quota di partecipazione al fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico nella misura di 50 milioni per ciascuno, da versarsi in tre rate eguali annuali, a decorrere dallo stesso esercizio finanziario 1946-47.

La Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è autorizzata a concedere mutui per l'impianto di sale cinematografiche per la proiezione di films a passo ridotto nelle località sprovviste di cinematografi.

Art. 12.

Per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia è istituita presso l'Ufficio centrale per la cinematografia una Commissione consultiva nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta:

1) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

2) dal capo dell'Ufficio centrale per la cinematografia;

3) da tre rappresentanti degli industriali cinematografici designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, una per ciascuna delle seguenti categorie: produzione di films, noleggio, esercizio di sale cinematografiche;

4) da tre rappresentanti dei lavoratori della cinematografia designati dalla relativa organizzazione sindacale;

5) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero.

Un impiegato di gruppo *A* di grado non inferiore al 9° eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 13.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 4, 5 e 7 è istituito un Comitato tecnico nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composto:

1) dal capo dell'Ufficio centrale per la cinematografia, presidente;

2) da un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro;

3) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

4) da due rappresentanti dei lavoratori del cinema designati dalla relativa organizzazione sindacale;

5) da un rappresentante degli industriali cinematografici designato dall'organizzazione sindacale dei produttori di films;

6) da un rappresentante dei gestori di sale cinematografiche designato dalla relativa organizzazione sindacale;

7) da un rappresentante della categoria dei critici cinematografici, designato annualmente dalla Federazione italiana della stampa.

Quest'ultimo ha voto consultivo.

Il Comitato tecnico decide a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Comitato dura in carica due anni.

Art. 14.

Il nulla osta per la proiezione in pubblico dei films e per l'esportazione è concesso dall'Ufficio centrale per la cinematografia, previa revisione dei films stessi da parte di speciali Commissioni di primo e secondo grado, secondo le norme del regolamento annesso al regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

E' in facoltà del produttore di sottoporre la sceneggiatura alla preventiva approvazione dell'Ufficio centrale per la cinematografia.

Le Commissioni di primo grado per la revisione cinematografica sono così composte:

a) da un funzionario dell'Ufficio centrale per la cinematografia, presidente;

b) da un magistrato dell'Ordine giudiziario;

c) da un rappresentante del Ministero dell'interno.

La Commissione di revisione cinematografica di secondo grado è composta:

a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, dal capo dell'Ufficio centrale per la cinematografia, presidente;

b) da un magistrato dell'Ordine giudiziario;

c) da un rappresentante del Ministero dell'interno.

Le Commissioni suddette sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 15.

Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 16.

Con successivo decreto saranno stabilite le norme relative al personale dell'Ufficio centrale per la cinematografia.

Art. 17.

Restano in vigore le norme del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678, in quanto non contrastino con quelle contenute nella presente legge.

Per l'attuazione di quanto previsto nell'art. 6 comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678, valgono le norme della presente legge.

Disposizione transitoria.

Art. 18.

Fino al 30 giugno 1948 i films nazionali di attualità continueranno ad avere il contributo pari al 3 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali i films suddetti saranno stati proiettati, per un periodo di non oltre sei mesi dalla prima proiezione in pubblico, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Scelba — Gullo — Campilli — Gonella — Morandi

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 maggio 1947, n. 380.

Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, approvato con regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, e l'allegato n. 2;

Visto il regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 900;

Vista la legge 25 giugno 1940, n. 828;

Vista la legge 22 maggio 1942, n. 703;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 176;

Visto il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, numero 488;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari, il primo presidente della Corte di appello o il presidente della Sezione distaccata di Corte di appello nomina un ufficiale giudiziario dirigente tenendo conto della idoneità alle funzioni direttive, dei precedenti di carriera e dell'anzianità.

L'ufficiale giudiziario dirigente presiede alla Direzione dei servizi e alla disciplina sugli ufficiali giudiziari e sui commessi e ne risponde al capo dell'ufficio al quale è addetto, decide sulla istituzione della cassa unica e provvede a quant'altro occorre per il regolare funzionamento dei servizi.

All'ufficiale giudiziario dirigente spetta una quota dei proventi e delle percentuali pari a quella degli altri ufficiali giudiziari dello stesso ufficio.

Art. 2.

La retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari a norma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 176, è aumentata del 70 %.

Art. 3.

Le somme indicate nell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 176, ai fini del versamento all'Erario del 50 % e del 70 % dei proventi riscossi dagli ufficiali giudiziari sono aumentate del 70 %.

Art. 4.

Il diritto di accesso istituito con l'art. 1 del regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 900, è dovuto agli ufficiali giudiziari anche per gli atti di protesto cambiario e per quelli in materia penale, nella misura stabilita per gli atti in materia civile.

L'aumento dei diritti di cui all'art. 288 della tariffa civile si applica anche alla indennità di trasferta ed al diritto di accesso.

Art. 5.

Con effetto dal 16 dicembre 1946 agli ufficiali giudiziari è concessa a titolo di gratificazione, una tredicesima indennità mensile di carovita, escluse le quote complementari, da corrispondersi, con le modalità stabilite per la liquidazione delle indennità supplementari, alla data del 16 dicembre di ogni anno.

Alla stessa data e con la medesima decorrenza, gli ufficiali giudiziari debbono corrispondere ai commessi autorizzati da loro dipendenti, a titolo di gratificazione e salvo rimborso da parte dell'Erario con le modalità di cui al comma precedente, una tredicesima mensilità della indennità di carovita di cui i commessi fruiscono ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 176.

Si applicano, in quanto compatibili con le precedenti disposizioni, le norme di cui all'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1947 gli ufficiali giudiziari debbono corrispondere ai commessi autorizzati da loro dipendenti, salvo rimborso da parte dell'Erario con le modalità stabilite per la liquidazione delle indennità supplementari, la somma di L. 6000 lorde mensili, in aggiunta alle retribuzioni a loro carico.

Art. 7.

All'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 176, è sostituito il seguente:

« Tutti i diritti, compresi quelli di accesso e le indennità di trasferta, stabiliti per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari in materia civile e penale secondo le norme in vigore al 30 settembre 1945, sono aumentati del 60 %.

Per gli atti a pagamento in materia civile e penale i richiedenti, in aggiunta ai diritti ed alle indennità che sono tenuti ad anticipare, debbono corrispondere la somma fissa di L. 20 per ogni originale. Detta somma, da devolversi a favore dell'Erario, sarà corrisposta nei modi e con le sanzioni in vigore per le tasse di quietanza, mediante applicazione di marche del valore corrispondente da farsi a cura degli ufficiali giudiziari sull'originale degli atti ».

Art. 8.

Agli ufficiali giudiziari ed ai loro commessi è esteso il disposto dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, relativo alla soppressione delle aliquote di riduzione dell'indennità di carovita e delle eventuali quote complementari previste dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946 n. 488.

Art. 9.

Il decreto presidenziale di revoca del commesso deve essere approvato dal Ministero di grazia e giustizia. Il commesso dalla data del decreto presidenziale è sospeso dalle funzioni e dagli assegni.

Il numero complessivo dei commessi per tutti gli uffici giudiziari non può essere superiore a millecinquanta.

Art. 10.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8 del presente decreto, hanno effetto dal 1° settembre 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1947
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 145. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 maggio 1947, n. 381.

Modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri e norme per il reclutamento dei combattenti, partigiani e reduci.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e il tesoro, per la difesa e per i trasporti:

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il ruolo organico del Corpo degli agenti di custodia, determinato dalla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è aumentato, nei vari gradi, delle seguenti unità:

marescialli maggiori	10
marescialli capi e ordinari	27
brigadieri	150
vicebrigadieri	250
guardie scelte	350
guardie e allievi	2000

L'aumento organico relativo ai gradi di maresciallo sarà attuato in ragione del 50 % entro l'esercizio finanziario in corso, e l'altro 50 % durante l'esercizio 1947-1948.

Tale aumento ha vigore per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per il riassorbimento valgono le norme contenute nel terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale su citato.

Art. 2.

Il limite massimo di età per l'ammissione nel Corpo degli agenti di custodia di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, nonchè per la partecipazione al concorso per il grado di sottotenente previsto nell'art. 28 dello stesso decreto, è elevato a 35 anni per coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano combattenti della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione;

b) siano partigiani combattenti, riconosciuti tali ai sensi delle vigenti disposizioni;

c) siano reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

In deroga alla disposizione contenuta nel n. 3 dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, coloro che si trovino in una delle condizioni previste nel comma precedente, possono aspirare alla nomina ad agenti di custodia anche se coniugati o vedovi con prole.

I reduci dalla deportazione (militari o patrioti civili) possono essere arruolati in quanto non abbiano aderito a servire nelle forze armate fasciste o tedesche.

Art. 3.

Gli aspiranti appartenenti ad una delle categorie indicate nell'articolo precedente devono presentare alla Procura della Repubblica del circondario nel quale risiedono, domanda in carta da bollo da L. 32 diretta al Ministero di grazia e giustizia, corredata dei seguenti documenti:

1) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, all'atto della presentazione della domanda, l'età di anni 18 e non superata quella di anni 35;

2) certificato di un medico militare o di un medico provinciale o di un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, e di statura non inferiore a metri 1,60;

3) stato di famiglia;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato di buona condotta;

7) foglio di congedo o di esito di leva;

8) certificato di compimento del corso superiore elementare;

9) atto di assenso dell'esercente la patria podestà o la tutela per i giovani minori di anni 21;

10) dichiarazione dell'interessato, dalla quale risulti che egli non è iscritto ad alcun partito politico, o, in caso contrario, che si impegna, all'atto della nomina, a dimettersi dal partito cui è iscritto;

11) documenti comprovanti la qualifica di combattente o di partigiano o di reduce dalla prigionia o dalla deportazione, rilasciati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Qualora, per effetto della distruzione dei relativi atti, non sia possibile presentare, in tutto o in parte, i documenti previsti ai numeri 1, 3, 4, 6, 7 e 8, gli aspiranti possono supplirvi con atti notori ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 254.

Art. 4.

In deroga alle disposizioni vigenti, metà dei posti di guardia scelta, di vicebrigadiere e brigadiere, di cui all'art. 1, è conferito, mediante arruolamento straordinario, ai combattenti, partigiani e reduci indicati nell'art. 2, secondo le norme seguenti:

1) per i posti di guardia scelta, a coloro che, forniti della licenza elementare, abbiano appartenuto alle Forze armate dello Stato con un grado non inferiore a quello di caporal maggiore, o abbiano esercitato analoghe funzioni di comando nelle formazioni partigiane;

2) per i posti di vicebrigadiere, a coloro che, forniti della licenza di una scuola media inferiore, abbiano appartenuto alle Forze armate dello Stato con un grado non inferiore a quello di sergente o abbiano esercitato analoghe funzioni di comando nelle formazioni partigiane;

3) per i posti di brigadiere, a coloro che, in possesso del titolo di studio di ammissione all'ultimo corso di una scuola media superiore, abbiano appartenuto alle Forze armate dello Stato con un grado non inferiore a quello di sergente maggiore, o abbiano esercitato analoghe funzioni di comando nelle formazioni partigiane.

Art. 5.

Coloro che intendono partecipare all'arruolamento straordinario di cui all'articolo precedente, devono, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentare alla Procura della Repubblica del circondario nel quale risiedono domanda in carta da bollo da L. 32 diretta al Ministero di grazia e giustizia, corredata dei documenti comprovanti il possesso delle condizioni richieste per il posto cui concorrono e di tutti gli altri indicati nell'art. 3, oltre che degli eventuali altri titoli atti a comprovare la cultura, la capacità e le particolari benemerenze acquisite.

Art. 6.

Gli aspiranti ai posti di guardia scelta o di vicebrigadiere o brigadiere ai sensi dell'art. 4, ove non possano essere utilmente collocati, in relazione al numero dei posti loro riservati, nel grado cui concorrono, possono essere inquadrati nei gradi immediatamente inferiori o nel grado di guardia.

A tale fine, nella domanda di arruolamento, devono fare espressa menzione degli altri gradi nei quali sono disposti ad essere inquadrati.

Art. 7.

L'esame delle domande di arruolamento di cui all'art. 5, è demandato ad una Commissione nominata dal Ministero di grazia e giustizia e composta del direttore dell'Ufficio 2° della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un magistrato addetto alla Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena di grado non inferiore al 7°, da un funzionario del ruolo amministrativo degli Istituti di prevenzione e di pena di grado non inferiore al 7°, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un ufficiale delle Forze armate dello Stato di grado non inferiore a capitano.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato addetto alla Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, di grado non superiore al 7°.

La Commissione, vagliati i documenti e i titoli presentati, forma, per ciascun grado, la graduatoria degli aspiranti secondo la votazione riportata e, a parità di voti, con le preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni. A tal fine, ciascun componente la Commissione dispone di un voto da zero a dieci.

Art. 8.

I primi della graduatoria, nei limiti dei posti disponibili, sono nominati allievi nei diversi gradi e vengono destinati a frequentare un corso di addestramento della durata di tre mesi, tenuto, per i singoli gradi, in Roma od in altre sedi da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia, da insegnanti scelti dallo stesso Ministero fra magistrati e funzionari pubblici di grado non superiore al quinto.

Nel corso per guardia scelta e in quelli per vicebrigadiere e brigadiere, è impartito l'insegnamento delle materie previste, rispettivamente, per le guardie in esperimento e per i vicebrigadieri, negli articoli 19 e 25 del regolamento per il Corpo, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

Alla fine del corso si fa luogo agli esami orali sulle materie sopra accennate.

Art. 9.

Gli esami di cui all'articolo precedente, hanno luogo nella sede in cui si è svolto il corso avanti una Commissione composta da un magistrato di grado quinto, che la presiede, e dagli insegnanti delle singole materie.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato di grado non superiore al settimo.

Il giudizio dei singoli componenti la Commissione è espresso mediante l'assegnazione di un voto da zero a dieci.

La Commissione, riconosciuta la regolarità degli esami, forma la graduatoria degli idonei secondo la votazione riportata, e, a parità di voti, con le preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, numero 2125, e successive modificazioni.

Sono dichiarati idonei ed inquadrati definitivamente nel rispettivo grado, secondo l'ordine di graduatoria, gli allievi che riportino una media di voti non minore di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna prova.

Art. 10.

Le guardie scelte, i vicebrigadieri e brigadieri che nell'esame non siano riconosciuti idonei per il grado ove sono stati provvisoriamente inquadrati, ma che, avendo riportato un voto non inferiore a cinque decimi in ciascuna prova, potrebbero conseguire l'idoneità per un grado inferiore, possono, a richiesta, aspirare ad essere inquadrati in tale grado.

In questo caso, a meno che si tratti di allievi guardie scelte, la Commissione esaminatrice determina il grado per il quale l'allievo potrebbe essere riconosciuto idoneo, e l'allievo è sottoposto a nuovo esame da parte della Commissione competente, venendo collocato, con la votazione riportata nel secondo esame, nella graduatoria compilata per detto grado inferiore.

Ove per effetto di tale passaggio, la graduatoria nei singoli gradi venga a comprendere un numero di idonei maggiore dei posti disponibili, gli ultimi della graduatoria, in più di tali posti, vengono collocati in testa alla graduatoria del grado immediatamente inferiore.

Gli allievi guardie scelte che siano stati ritenuti idonei soltanto al grado di guardia o che, pur essendo stati dichiarati idonei al grado di guardia scelta, non possono essere definitivamente inquadrati in tale grado per effetto dei passaggi di cui ai due commi precedenti, vengono nominati guardie.

Gli allievi che, per qualsivoglia motivo non sostengano l'esame o nell'esame siano dichiarati non idonei in qualsiasi grado, o, nel caso previsto nei commi primo e secondo, non conseguano la idoneità neppure nel secondo esame, sono licenziati e possono aspirare soltanto alla nomina a guardia.

Art. 11.

Ove per gli allievi di un medesimo grado si svolgano, ai sensi dell'art. 8, più corsi in diverse sedi, la graduatoria definitiva tra tutti gli allievi del medesimo grado è formata dalla Commissione centrale, di cui all'art. 3 del regolamento per il Corpo, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

La graduatoria è fatta esclusivamente in base alla votazione attribuita a ciascun allievo dalle varie commissioni esaminatrici, e, a parità di voti, con le preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni.

Art. 12.

E' in facoltà del Ministero di grazia e giustizia, di ridurre la durata dei corsi di addestramento a due mesi o di inviare direttamente agli istituti penitenziari gli allievi dei vari gradi quando necessità contingenti richiedano di impiegare d'urgenza la loro opera. In quest'ultima ipotesi, gli allievi medesimi sono soggetti ad un periodo di esperimento della durata di tre mesi, che può essere prorogato di altri tre mesi. Durante tale

periodo che è computato nella ferma, agli allievi sarà impartita una conveniente istruzione teorico pratica, tenute presenti le materie di insegnamento di cui all'art. 19 del regolamento per il Corpo.

Dopo l'esperimento, ai medesimi, su rapporto motivato del direttore dell'Istituto nel quale prestano servizio, vengono conferiti i gradi nei quali sono provvisoriamente inquadrati.

Il rapporto deve riferire dettagliatamente sulla capacità specifica, sulla condotta morale e politica in servizio e sulla vita privata di ciascun allievo.

Art. 13.

Durante i corsi di addestramento o il periodo di esperimento, gli allievi dei vari gradi che non tengano regolare condotta o risultino inetti al servizio, sono proposti per il licenziamento dalla direzione della scuola o dello stabilimento presso il quale prestano servizio.

Il Ministero di grazia e giustizia può procedere al licenziamento degli allievi stessi anche senza la proposta della direzione, tenendo presenti i risultati della frequenza alla scuola o le informazioni sul servizio prestato nell'istituto carcerario.

Art. 14.

Ove, per qualsiasi motivo, non vengano coperti tutti i posti da conferire ai sensi dell'art. 4, l'eventuale eccedenza va aggiunta ai rimanenti posti, riservati alle guardie scelte, ai vicebrigadieri e brigadieri dell'attuale ruolo organico degli agenti di custodia.

Art. 15.

Gli esami di cui al secondo comma dell'art. 27 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 508, sono scritti ed orali.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) istituzioni di diritto e procedura penale comune;
2) istituzioni di diritto e procedura penale militare.

Le prove orali vertono sulle materie di cui ai numeri precedenti ed inoltre sulle seguenti:

1) elementi di diritto civile (disposizioni sull'applicazione delle leggi in genere e libro I)
2) istituzioni di diritto costituzionale;
3) istituzioni di diritto amministrativo;
4) nozioni di contabilità generale dello Stato;
5) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;
6) regolamento per il Corpo degli agenti di custodia;
7) legge e regolamento di pubblica sicurezza;
8) regolamento di disciplina militare;
9) armi e tiro.

Art. 16.

La Commissione per gli esami di cui all'articolo precedente, è nominata dal Ministro per la grazia e giustizia ed è composta da un magistrato di grado non inferiore al quarto, che la presiede, dai direttori degli Uffici 1° e 2° della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, da un magistrato di grado non inferiore al 6°, da un funzionario di gruppo *A* del ruolo amministrativo degli Istituti di prevenzione e di pena di grado non inferiore al 6°, da un procuratore militare e da un ufficiale superiore delle Forze armate dello Stato.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato addetto alla Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena di grado non superiore al settimo

Art. 17.

Gli esami di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 508, sono scritti ed orali.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) diritto civile;
2) diritto penale comune;
3) diritto penale militare.

Le prove orali vertono sulle materie di cui ai numeri precedenti ed inoltre sulle seguenti:

1) istituzioni di procedura civile;
2) diritto costituzionale;
3) diritto amministrativo;
4) procedura penale;
5) procedura penale militare;
6) nozioni di contabilità generale dello Stato;
7) regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;
8) regolamento per il Corpo degli agenti di custodia;
9) legge e regolamento di pubblica sicurezza;
10) regolamento di disciplina militare;
11) armi e tiro.

Art. 18.

La Commissione per gli esami di cui all'articolo precedente, è nominata dal Ministro per la grazia e giustizia ed è composta dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dai direttori degli Uffici 1° e 2° della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, da un magistrato di grado non inferiore al 5° o da un professore di diritto della Università di Roma, da un funzionario di gruppo *A* del ruolo amministrativo degli Istituti di prevenzione e di pena di grado non inferiore al 6°, da un procuratore militare e da un ufficiale superiore delle Forze armate dello Stato.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato addetto alla Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena di grado non superiore al settimo.

Art. 19.

Alle prove orali degli esami di cui agli articoli 15 e 17 sono ammessi soltanto quei candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta non meno di sei decimi. Sono dichiarati idonei al grado di sottotenente i candidati che hanno riportato una media di voti non minore di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna prova.

La Commissione, riconosciuta la regolarità degli esami, forma la graduatoria degli idonei secondo la votazione riportata e, a parità di voti, con le preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni.

Sono dichiarati vincitori i primi della graduatoria, nei limiti dei posti messi a concorso.

Art. 20.

La Commissione, di cui al primo comma dell'art. 39 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è nominata dal Ministro per la grazia e giu-

stizia ed è composta dal direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dai direttori degli Uffici 1° e 2° della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, da un funzionario di gruppo *A* del ruolo amministrativo degli Istituti di prevenzione e di pena di grado non inferiore al 6° e da un ufficiale superiore delle Forze armate dello Stato.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato addetto alla Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena di grado non superiore al settimo.

Art. 21.

In deroga al disposto dell'art. 7 del regolamento per il Corpo, approvato con il regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, le nomine ad allievi a favore degli aspiranti prescelti hanno decorrenza da qualsiasi giorno del mese.

Art. 22.

Ai fini delle promozioni a guardia scelta ed a brigadiere, da conferire nei limiti della metà dei posti di cui all'aumento organico per i detti gradi previsto nel precedente art. 1, la permanenza nel grado inferiore per i periodi di tempo indicati nel regolamento per il Corpo, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono ridotti alla metà ferme rimanendo le altre condizioni di cui al regolamento stesso.

Art. 23.

Il limite di età stabilito nell'art. 22 del regolamento per il Corpo, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, per poter partecipare agli esami per vicebrigadiere, è elevato, ferme rimanendo le altre disposizioni dell'articolo stesso, a 40 anni.

Art. 24.

L'art. 36 del regolamento per il Corpo, approvato con il regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni al grado od alla classe immediatamente superiore sino a maresciallo maggiore possono essere conferite, anche senza l'esperimento dell'esame, ove questo sia richiesto, e senza attendere lo scrutinio annuale, agli agenti che abbiano corso grave pericolo di vita per conseguire l'arresto di evasi o di malfattori, per tutelare l'ordine interno delle carceri o per salvare la vita ai cittadini, oppure abbiano compiuto operazioni di servizio di speciale rilievo, dando prova di eccezionale sagacia e capacità, di chiaro senso di responsabilità e di spiccate qualità professionali.

La proposta per queste promozioni deve essere fatta dalla Commissione di disciplina dello stabilimento in cui l'agente presta servizio entro un mese dal fatto cui la proposta si riferisce, e trasmessa al Ministero di grazia e giustizia dalla Procura generale col proprio parere e con quello del giudice di sorveglianza.

La proposta è sottoposta all'esame della Commissione centrale per il personale di custodia.

La promozione ha luogo indipendentemente dall'esistenza di vacanze nell'organico del grado o della classe superiore. Le conseguenti eccedenze che si verificassero nel grado o nella classe superiore saranno assorbite con le corrispondenti vacanze che si verificheranno immediatamente dopo ».

Art. 25.

La speciale indennità giornaliera di cui all'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è dovuta, nella misura prevista per le guardie e alle condizioni stabilite nel successivo art. 13, anche agli allievi agenti di custodia quando, ai sensi del terzo comma dell'art. 7 dello stesso decreto, siano inviati direttamente a prestare servizio negli istituti penitenziari.

La medesima indennità spetta altresì, nella misura stabilita per i singoli gradi, agli allievi nominati a seguito dell'arruolamento straordinario di cui all'articolo 4 del presente decreto, quando essi, ai sensi del primo comma dell'art. 11, siano inviati direttamente a prestare servizio negli istituti penitenziari.

Art. 26.

All'art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, sono aggiunti i seguenti comma:

« In mancanza di ufficiali disponibili nell'Arma dei carabinieri, il Ministero della difesa distaccherà, in tutto o in parte, ufficiali di altre armi.

Questi ultimi ufficiali, fino a quando saranno distaccati a prestare servizio presso il Corpo degli agenti di custodia, percepiranno, in aggiunta al trattamento economico in godimento, la speciale indennità giornaliera di pubblica sicurezza di cui fruiscono gli ufficiali dei carabinieri nella misura stabilita per il grado ricoperto.

Ai medesimi ufficiali sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 22 e 33 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 ».

Art. 27.

Entro i limiti dei posti di organico, risultanti dall'aumento di cui all'art. 1, è concessa sanatoria per gli arruolamenti effettuati eventualmente in eccedenza al numero di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508.

Art. 28.

L'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è modificato come segue:

« Ai sottufficiali e guardie del Corpo degli agenti di custodia sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni nelle quantità e nei termini prescritti dalla tabella *B* allegata al regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, ferma rimanendo la disposizione dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, relativa alla somministrazione gratuita del vestiario agli agenti in esperimento.

Per la fornitura sono costituiti presso le scuole di Portici e Roma appositi magazzini vestiario.

Sono soppresse le indennità vestiario previste dalle norme in vigore prima dell'attuazione del presente decreto ».

Art. 29.

Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato a introdurre, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 30.

La tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, che stabilisce l'organico e i gradi gerarchici del Corpo degli agenti di custo-

dia, è sostituita da quella annessa al presente decreto, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite negli articoli 1 e seguenti del decreto stesso e nelle altre norme in vigore.

Disposizione transitoria.

Art. 31.

Gli agenti ausiliari di custodia, che all'atto dell'assunzione in servizio non avevano compiuto il 35° anno di età, e che siano reduci, combattenti o partigiani, potranno essere nominati guardie in esperimento, anche se all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto abbiano oltrepassato detta età, purchè siano in possesso degli altri requisiti previsti dalle norme in vigore ad eccezione di quello di essere celibe o vedovo senza prole.

Art. 32.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — SCELBA — CAMPILLI — GASPAROTTO — FERRARI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 143. — FRASCA

TABELLA *A*

Organico e gradi gerarchici del Corpo degli agenti di custodia

Ufficiali.

Maggiori	1
Capitani	4
Tenenti	8
Sottotenenti	12
Totale	25

Sottufficiali e guardie.

Marescialli maggiori	110
Marescialli capi e marescialli ordinari	327
Brigadieri	450
Vicebrigadieri	600
Guardie scelte	2.850
Guardie e allievi	8.550
Totale	12.887

Visto,

Il Ministro per la grazia e giustizia
GULLO

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 maggio 1947, n. 382.

Modificazioni alle norme che regolano il funzionamento dell'Ente Italiano per gli Scambi Teatrali (E.I.S.T.).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 456, con il quale è stato costituito l'Ente Italiano Scambi Teatrali (E.I.S.T.) e se ne è approvato lo statuto;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e il tesoro, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale e per il commercio con l'estero;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Ente Italiano per gli Scambi Teatrali (E.I.S.T.) costituito con regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 456, allo scopo di contribuire all'incremento del teatro drammatico in Italia, provvede altresì a promuovere, favorire ed attuare gli scambi delle attività teatrali tra l'Italia ed i Paesi esteri ed il collocamento in Italia ed all'estero di complessi artistici e di singoli artisti.

Art. 2.

Lo statuto dell'Ente Italiano Scambi Teatrali (E.I.S.T.) allegato al regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 456, è sostituito da quello allegato al presente decreto e firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — CAMPILLI — GONELLA — ROMITA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 131. — FRASCA

Statuto dell'Ente Italiano per gli Scambi Teatrali (E.I.S.T.)

Art. 1.

L'Ente Italiano per gli Scambi Teatrali (E.I.S.T.), costituito in Roma con regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 456, è sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Presidente del Consiglio dei Ministri, che li esercita per mezzo del Servizio del teatro.

Art. 2.

L'Ente Italiano per gli Scambi Teatrali (E.I.S.T.) ha lo scopo di contribuire all'incremento del teatro drammatico in Italia e di promuovere, favorire ed attuare gli scambi delle attività teatrali fra l'Italia ed i Paesi esteri.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Ente provvede:

a) all'acquisto, sia in Italia che all'estero dei diritti di rappresentazione di opere teatrali di prosa;

b) al collocamento delle opere stesse presso le compagnie e le imprese teatrali;

c) al collocamento di opere drammatiche italiane all'estero anche promuovendo a tal fine opportuni scambi con opere di autori stranieri;

d) al collocamento in Italia ed all'estero di complessi artistici e di singoli artisti.

L'Ente inoltre compie tutte le operazioni e tutti gli atti necessari per raggiungere le finalità per cui è costituito.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dal capitale di cui all'art. 3 del precedente statuto;

b) dal fondo di riserva, costituito ai sensi del successivo art. 13.

Art. 4.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dalle rendite del proprio patrimonio;

b) dai proventi delle attività e servizi disimpegnati dall'Ente;

c) dai diritti e dalle percentuali sui repertori teatrali in propria gestione;

d) dalle sovvenzioni, contributi od altra eventuale assegnazione di fondi da parte dello Stato od altro ente, e non destinata alla formazione del patrimonio.

Art. 5.

L'Ente è retto da un Consiglio direttivo nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composto dal presidente dell'Ente che lo presiede e di otto membri designati rispettivamente:

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio del teatro;

dal Ministero degli affari esteri;

dal Ministero delle finanze e del tesoro;

dal Ministero della pubblica istruzione;

dal Ministero del commercio con l'estero;

dalla Società italiana autori ed editori;

dalle organizzazioni sindacali dei capocomici;

dalle organizzazioni sindacali degli impresari ed organizzatori teatrali.

Fino a quando le organizzazioni sindacali predette non vengano riconosciute, alle rispettive designazioni provvede il Ministero del lavoro e delle previdenza sociale.

Il direttore dell'Ente partecipa alle sedute del Consiglio direttivo quale segretario ed ha voto consultivo.

Art. 6.

Il presidente e gli altri membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il vice-presidente. Il vice-presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il presidente può delegare al vice-presidente alcune sue attribuzioni.

Art. 8.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, sovraintende al suo andamento e provvede a quanto è necessario per assicurarne il migliore funzionamento.

In caso di urgenza ha facoltà di esercitare tutti i poteri del Consiglio direttivo, con obbligo di riferirne a questo nella prima riunione successiva da tenersi comunque non oltre due mesi dalla data nella quale il provvedimento d'urgenza è stato adottato.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo determina le linee generali di azione e l'indirizzo dell'attività dell'Ente e provvede alla amministrazione ordinaria e straordinaria. Al Consiglio spetta in particolar modo di:

a) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della gestione;

b) deliberare sugli eventuali accordi e convenzioni con persone fisiche e con enti nazionali e stranieri.

Il presidente convoca il Consiglio presso la sede dell'Ente o altrove ogni volta che lo ritenga necessario e in ogni caso almeno tre volte l'anno. La convocazione è fatta mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno una settimana prima della data dell'adunanza e contenente l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 10.

Il direttore dirige gli uffici ed i servizi dell'Ente e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del presidente e del Consiglio direttivo. Compie inoltre tutti gli atti per i quali abbia avuto una delega da parte del presidente o del Consiglio direttivo.

Art. 11.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

I membri effettivi sono designati dal Presidente della Corte dei conti, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero delle finanze e del tesoro; i membri supplenti sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero delle finanze e del tesoro.

Il Collegio esercita le sue funzioni a norma degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili. Esso può partecipare alle sedute del Consiglio direttivo su invito del presidente dell'Ente e presenta annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio del teatro - una relazione motivata sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'Ente.

Art. 12.

L'esercizio dell'Ente ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.

Il conto consuntivo della gestione dovrà essere compilato entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio. Successivamente dovrà essere sottoposto ai revisori dei conti ed al Consiglio direttivo, e trasmesso entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio del teatro - per l'approvazione definitiva.

Il bilancio preventivo, accompagnato dalla relazione dei revisori, deve essere presentato per l'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio del teatro - almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio al quale il preventivo si riferisce.

Art. 13.

L'Ente non ha scopo di lucro.

Dai residui attivi della gestione sarà dedotta una percentuale da determinarsi annualmente dal Consiglio in misura non inferiore al 5 per cento e che sarà in ogni esercizio destinata al rimborso senza interesse del capitale di fondazione, di cui al comma a) dell'art. 3 del precedente statuto.

Una quota di eguale misura sarà annualmente destinata alla costituzione di un fondo di riserva, il quale dovrà raggiungere almeno l'importo del capitale di fondazione di cui al comma precedente.

Il residuo sarà impiegato dal Consiglio direttivo, a favore di istituti, manifestazioni ed iniziative inerenti allo sviluppo artistico, tecnico e culturale del teatro.

Art. 14.

In caso di liquidazione, la devoluzione del patrimonio netto dell'Ente, dopo l'integrale restituzione del capitale di fondazione di cui alla lettera a) dell'art. 3 del precedente statuto, sarà disposto con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 15.

Con regolamento interno, da approvarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro saranno emanate le norme sullo stato giuridico ed economico del personale, e saranno emanate le norme per l'acquisto dei diritti di rappresentazione delle opere teatrali, per il collocamento delle opere stesse e dei complessi artistici in Italia ed all'estero e per la nomina di una Commissione consultiva di esperti nei vari rami dell'Arte teatrale.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 383.

Provvedimenti a favore del Segretariato nazionale della montagna.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I mobili ed istrumenti tecnici come ogni attività risultante dalla liquidazione in corso del Segretariato nazionale della montagna, soppresso con la legge 16 aprile 1936, n. 848, sono trasferiti all'Associazione costituitasi con rogito notar Sabelli in data 16 novembre 1946, che ha assunta la stessa denominazione dell'Ente soppresso.

La nuova Associazione, che ha personalità giuridica, è soggetta alle norme del Codice civile sulle persone giuridiche private e subentra nei diritti e negli obblighi del soppresso Segretariato.

Il trasferimento è fatto sulla base della consistenza patrimoniale risultante dalla liquidazione in corso.

Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere al Segretariato nazionale della montagna, per agevolarne l'avviamento, un sussidio una volta tanto di L. 15 milioni.

Il sussidio sarà pagabile in tre esercizi dal 1946-47 al 1948-49 in ragione rispettivamente di 4, 6 e 5 milioni e la relativa spesa graverà sul fondo autorizzato col decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 30.

Art. 3.

Nel liquidare il sussidio dello Stato nella spesa dei lavori, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a pagare direttamente, con prelievo dell'ammontare dal concesso sussidio, la somma spettante al Segretariato per la redazione dei progetti, la direzione e sorveglianza dei lavori e, in generale, per le prestazioni date al proprietario o al conduttore del fondo migliorato.

Art. 4.

Del Collegio sindacale del Segretariato nazionale della montagna saranno chiamati a far parte un funzionario designato dal Ministero delle finanze e del tesoro ed un magistrato designato dalla Corte dei conti.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 144. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1947.

Concessione dell'integrazione salariale da 0 a 40 ore settimanali non lavorate, a favore degli operai addetti alle aziende della pastificazione della provincia di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 marzo 1947, n. 115;

Sentito il Comitato speciale per la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, a partire dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 1947, la concessione agli operai addetti alle aziende della pastificazione della provincia di Caserta della integrazione salariale nella misura prevista dall'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50, e dagli assegni familiari nella misura normale.

Art. 2.

Sono esclusi dai benefici di cui all'articolo precedente:

a) coloro che percepiscono sussidi a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza e assistenza sociale;

b) coloro che abbiano trovato una nuova occupazione o esercitino altre attività redditizie;

c) coloro che siano assunti dopo la data del 15 marzo 1947;

d) coloro che, invitati a frequentare appositi corsi professionali, si rifiutino o non li frequentino;

e) coloro che non si sottopongano alle forme di controllo che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Roma, addì 1° maggio 1947

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 214. — BOUSQUET.

(2456)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1947.

Sostituzione di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, che stabilisce, tra l'altro, la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) e determina il numero dei membri da nominarsi dal Ministro per il tesoro;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 febbraio 1947, n. 16;

Visto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1947, con il quale il dott. Giuseppe Ventura, direttore generale del tesoro, fu nominato componente il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano, con sede in Roma;

Considerato che in seguito al collocamento a riposo del funzionario predetto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il gr. uff. avv. Gino Bolaffi, direttore generale del Tesoro, è nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano, con sede in Roma, in sostituzione del gr. uff. dott. Giuseppe Ventura, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1947-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(2447)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 17 maggio 1947.

Nomina della Commissione di cui all'art. 2 del decreto Commissariale 10 giugno 1946, convalidato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 553.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, sulla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Ritenuto doversi procedere alla costituzione della Commissione di cui all'art. 2 del decreto Commissariale 10 giugno 1946, convalidato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 553, riguardante lo svincolo del formaggio grana prodotto nelle annate casearie 1944 e precedenti;

Viste le designazioni fatte dagli enti interessati;

Decreta:

Sono chiamati a far parte della Commissione di cui all'art. 2 del decreto Commissariale 10 giugno 1946:

il dott. Tommaso Ferrara, ispettore generale del Ministero delle finanze e del tesoro, quale presidente;

l'avv. Achille Salerni, avvocato dello Stato, quale membro effettivo in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

il dott. Riccardo Cocconi, quale esperto caseario, con voto consultivo;

il sig. Carlo Alberto Valdambrini ed il dott. Plinio Passalacqua, il primo quale membro effettivo ed il secondo quale supplente, in rappresentanza dell'Associazione nazionale stagionatori e grossisti di prodotti caseari e dell'Associazione italiana lattiero-casearia.

Roma, addì 17 maggio 1947

L'Alto Commissario: CERRETI

(2443)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (P.G.S.)

RAZIONAMENTO CONSUMI

Avviso a tutti i Comuni della Repubblica, alle Prefetture ed alle Sezioni provinciali dell'alimentazione (Sepral)

A decorrere dal 1° luglio 1947 le forniture degli stampati occorrenti ai Comuni della Repubblica, per il servizio del razionamento dei consumi, saranno eseguite dall'Istituto Poligrafico dello Stato (I.P.S.).

Le Sepral, come per il passato, continueranno ad approvare i preventivi degli stampati e fino al 15 giugno prossimo li restituiranno direttamente ai Comuni. Dopo tale data, sempre con l'approvazione, saranno invece inviati direttamente al P.G.S., il quale, dopo l'esame, in rapporto alle forniture già effettuate ad ogni Comune, ne curerà l'invio all'I.P.S., il quale provvederà alla spedizione degli stampati.

I preventivi debbono essere rimessi al P.G.S. in doppia copia.

Sui preventivi, presentati per l'approvazione dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* fino al 15 giugno 1947, le Sepral con apposita dichiarazione, convalideranno la data di approvazione del preventivo.

La cancelleria verrà fornita dalle ditte private, come per il passato, su preventivo approvato dalle Prefetture, ricordando che l'ammontare della cancelleria per un anno, non potrà superare 1/15 della somma fissata per ogni Comune, come è disposto nella circolare a stampa del Provveditorato generale dello Stato n. 16 del 26 dicembre 1946. E' fatta eccezione per le carte: vergatina bianca per macchina da scrivere, per ciclostile, rigata protocollo ed uso bollo, che saranno fornite dall'I.P.S. e le relative richieste saranno incluse nel preventivo per gli stampati.

Si avvertono infine i Comuni che tutti i preventivi, non ancora inviati unitamente alle fatture per il pagamento, approvati dalle Prefetture prima del 26 luglio 1946, dovranno portare, da parte delle Prefetture, la conferma che l'approvazione è avvenuta prima del 26 luglio 1946.

Infine, si fa obbligo ai Comuni di sollecitare le ditte perchè, le forniture in corso e quelle autorizzate fino al 15 giugno 1947, siano ultimate entro il 31 luglio 1947 e le relative fatture, con i preventivi, siano rimesse al P.G.S. entro il 31 agosto 1947.

Il Provveditore generale dello Stato
L. RICCI

(2472)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 maggio 1947 - N. 105

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	919 —
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	3.607,50
Olanda	37,6485	Franco svizzero	230 —

Rendita 3,50 % 1906	77,875
Id. 3,50 % 1902	77 —
Id. 3 % lordo	65,40
Id. 5 % 1935	88,075
Redimibile 3,50 % 1934	71,90
Id 3,50 % (Ricostruzione)	79,675
Id. 5 % 1936	88,375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,525
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,075
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	93,725
Id. 5 % (15 settembre 1950)	93,50
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	93,15
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	93,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	93,475
Id. 4 % (15 settembre 1951)	88,975
Id. 5 % convertiti 1951	93,225

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

Media dei cambi e dei titoli del 26 maggio 1947 - N. 106

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	961 —
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	3.710 —
Olanda	37,6485	Franco svizzero	238 —

Rendita 3,50 % 1906	78,275
Id. 3,50 % 1902	77,70
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	88,55
Redimibile 3,50 % 1934	72,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	80,45
Id. 5 % 1936	88,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,65
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,725
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	93,925
Id. 5 % (15 settembre 1950)	93,925
Id. 5 % (15 aprile 1951)	93,625
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,575
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	89,10
Id. 5 % convertiti 1951	93,725

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Modificazione e proroga dei termini del concorso per esami a quindici posti di capo ragioniere di 5ª classe in prova nel ruolo dei capi ragionieri degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria (grado 11°, gruppo B).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1947, registro n. 8, foglio n. 373, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 1947, col quale è stato bandito un concorso per esami a quindici posti di capo ragioniere di 5ª classe in prova nel ruolo dei capi ragionieri degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria (grado 11°, gruppo *B*);

Ritenuta l'opportunità di ammettere al predetto concorso anche le donne;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del citato decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, è modificato come segue:

« E' indetto un concorso per esami a quindici posti di capo ragioniere di 5ª classe in prova (grado 11°, gruppo *B*), nel ruolo dei capi ragionieri degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria. Al concorso sono ammesse anche le donne ».

Art. 2.

Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti già fissato dall'art. 2 del citato decreto Ministeriale 16 dicembre 1946 in giorni 60 dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*, è stabilito in giorni 60 dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1947

Il Ministro: MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1947
Registro Ind. e commercio n. 9, foglio n. 171.

(2461)

Modificazione e proroga dei termini del concorso per esami a sei posti di sostituto direttore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1947, registro Industria e commercio n. 8, foglio n. 325, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 della *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1947, col quale è stato bandito un concorso per esami a sei posti di sostituto direttore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*), degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, riservato ai reduci;

Ritenuta l'opportunità di ammettere come titoli di studio richiesti per la partecipazione a detto concorso, oltre quelli di cui al punto tre dell'art. 3 del citato decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, anche la laurea in scienze economiche e marittime (sezione armamento) la laurea in scienze coloniali;

Decreta:

Art. 1.

Il punto tre dell'art. 3 del decreto Ministeriale 16 dicembre 1946 sopracitato, è modificato come appresso:

3) diploma originale di laurea o copia autentica della laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commer-

ciali o in scienze politiche o in scienze sociali, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali, economiche e politiche, o in scienze sindacali, o in scienze politiche e amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia e diritto, o in scienze economiche e marittime (sezione armamento) o in scienze coloniali ».

Art. 2.

Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti già fissato dall'art. 2 del decreto Ministeriale 16 dicembre 1946 in giorni 60 dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*, è stabilito in giorni 60 dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1947

Il Ministro: MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1947
Registro Ind. e commercio n. 9, foglio n. 170.

(2462)

Modificazione e proroga dei termini del concorso per esami a undici posti di sostituto direttore aggiunto in prova nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria (grado 10°, gruppo A).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1947, registro Industria e commercio n. 8, foglio n. 374, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 della *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1947, col quale è stato bandito un concorso per esami a undici posti di sostituto direttore aggiunto in prova nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria (grado 10°, gruppo *A*);

Ritenuta l'opportunità di ammettere come titoli di studio richiesti per la partecipazione a detto concorso, oltre quelli di cui al punto tre dell'art. 3 del citato decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, anche la laurea in scienze economiche e marittime (sezione armamento) la laurea in scienze coloniali;

Decreta:

Art. 1.

Il punto tre dell'art. 3 del decreto Ministeriale 16 dicembre 1946 sopracitato, è modificato come appresso:

« 3) diploma originale di laurea o copia autentica della laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche o in scienze sociali, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali, economiche e politiche, o in scienze sindacali, o in scienze politiche e amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia e diritto, o in scienze economiche e marittime (sezione armamento) o in scienze coloniali ».

Art. 2.

Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti già fissato dall'art. 2 del decreto Ministeriale 16 dicembre 1946 in giorni 60 dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*, è stabilito in giorni 60 dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1947

Il Ministro: MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1947
Registro Ind. e commercio n. 9, foglio n. 167.

(2463)

Modificazione e proroga dei termini del concorso per esami a ventinove posti di capo ufficio statistica in prova degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria (grado 11°, gruppo A).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1947, registro Industria e commercio n. 8, foglio n. 375, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 1947, col quale è stato bandito un concorso per esami a ventinove posti di capo ufficio statistica in prova degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria (grado 11°, gruppo *A*);

Ritenuta l'opportunità di ammettere come titoli di studio richiesti per la partecipazione a detto concorso, oltre quelli di cui al punto tre dell'art. 3 del citato decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, anche le lauree in scienze statistiche e demografiche e, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze economiche e marittime (sezione armamento) in scienze coloniali;

Decreta:

Art. 1.

Il punto tre dell'art. 3 del decreto Ministeriale 16 dicembre 1946 sopracitato, è modificato come appresso:

« 3) diploma orginale o copia autentica della laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche o in scienze sociali o in scienze sociali e politiche o in scienze sociali economiche e politiche o in scienze sindacali o in scienze politiche e amministrative o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare o in economia e diritto o in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche e attuariali o in scienze economiche e marittime (sezione armamento) o scienze coloniali ».

Art. 2.

Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti già fissato dall'art. 2 del decreto Ministeriale 16 dicembre 1946 in giorni 60 dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*, è stabilito in giorni 60 dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1947

Il Ministro: MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1947
Registro Ind. e commercio n. 9, foglio n. 168.

(2464)

Modificazione e proroga dei termini del concorso per esami a quindici posti di capo ufficio statistica in prova (grado 11°, gruppo A), degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1947, registro Industria e commercio n. 8, foglio n. 324, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 della *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1947, col quale è stato bandito un concorso per esami a quindici posti di capo ufficio statistica in prova (grado 11°, gruppo *A*), degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, riservato ai reduci;

Ritenuta l'opportunità di ammettere come titoli di studio richiesti per la partecipazione a detto concorso, oltre quelli di cui al punto tre dell'art. 3 del citato decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, anche le lauree in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze economiche e marittime (sezione armamento), in scienze coloniali;

Decreta:

Art. 1.

Il punto tre dell'art. 3 del decreto Ministeriale 16 dicembre 1946 sopracitato, è modificato come appresso:

« 3) diploma originale o copia autentica della laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali, o in

scienze politiche, o in scienze sociali, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali, economiche e politiche, o in scienze sindacali, o in scienze politiche e amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia e diritto, o in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche e attuariali, o in scienze economiche e marittime (sezione armamento), o in scienze coloniali ».

Art. 2.

Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti già fissato dall'art. 2 del decreto Ministeriale 16 dicembre 1946 in giorni 60 dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*, è stabilito in giorni 60 dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1947

Il Ministro: MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1947
Registro Ind. e commercio n. 9, foglio n. 169.

(2465)

MINISTERO DELL'INTERNO

Esame di idoneità per la promozione al grado di commissario di pubblica sicurezza (gruppo A - grado 8°)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482;
Visto il regio decreto 22 novembre 1937, n. 1933;
Visto il regolamento per la carriera dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un esame di idoneità per la promozione al grado di commissario di pubblica sicurezza (gruppo *A* - grado 8°).

Art. 2.

A detto esame sono ammessi i commissari aggiunti ed i vice commissari di pubblica sicurezza (gradi 9° e 10°) che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi 9°, 10°, 11° nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, gruppo *A*, compreso il periodo di prova e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione del personale di pubblica sicurezza, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta. Detto termine è aumentato di due anni per i funzionari non forniti di laurea.

Agli effetti della determinazione dell'anzianità prescritta per il predetto esame, sarà valutato:

1) l'eventuale servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad impiegato di ruolo, nei reparti combattenti, durante la guerra 1915-1918, durante le operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quelle di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

2) l'eventuale servizio prestato in altre Amministrazioni o in gruppi inferiori dell'Amministrazione dell'interno, da valutarsi secondo le norme vigenti contenute nell'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2950, e nell'art. 2 del regio decreto 26 luglio 1925, n. 1236.

La valutazione dei servizi di cui ai precedenti nn. 1 e 2 sarà effettuata sempre che i candidati abbiano almeno due anni di appartenenza al proprio ruolo.

Art. 3.

Per essere ammessi al predetto esame, gli aspiranti dovranno presentare alla Prefettura o all'ufficio dell'Amministrazione centrale presso cui prestano servizio, domanda redatta in carta da bollo non oltre il giorno 15 settembre 1947.

Art. 4.

Le prove scritte ed orali verteranno sulle seguenti materie:

a) prove scritte:
1) Codice civile (disposizioni preliminari - libro I);
2) Codice penale e procedura penale;
3) leggi e regolamenti concernenti i servizi di pubblica sicurezza (prova pratica);

b) prove orali:
1) elementi di diritto civile e commerciale;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) nozioni di economia politica e diritto internazionale pubblico;
4) leggi organiche amministrative e legge e regolamenti concernenti i servizi di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nel mese di dicembre 1947 nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Il direttore capo della Divisione personale di pubblica sicurezza è incaricato della esecuzione del presente decreto, che dovrà essere trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° maggio 1947

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1947
Registro Interno n. 9, foglio n. 32

(2444)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.